



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.285.1/2021

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 10105]
(va@pec.mase.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 10105]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardsard.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 10105] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru) - Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 72 MW, denominato "Sanluri-Sardara", costituito da 12 aerogeneratori, e di un sistema di accumulo elettrochimico da 35 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Marte S.r.l.

Conferma parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR (Prot. MiC SS-PNRR n. 8626 del 18/03/2024).

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito al parere tecnico istruttorio reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. n. 8626 del 18/03/2024, trasmesso a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di Autorità competente;

considerato che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, con nota prot. n. 2361 del 22/02/2024, ha chiesto al Proponente di presentare documentazione integrativa al fine di procedere con le attività istruttorie di propria competenza. La Commissione tecnica ha richiesto, tra le altre integrazioni, quanto segue:

“3 Territorio - Paesaggio

Con specifico riferimento all’impatto complessivo del Progetto sul suolo, si richiede di:

3.1 Determinare a mezzo di elaborati grafici e numerici le superfici di suolo che l’impianto impiegherà in modo reversibile nella fase di realizzazione (momentanei ampliamenti della sede stradale, ecc.) e di esercizio (piazzole ecc.) e quelle irreversibilmente sottratte dall’impianto (fondazioni, cabina elettrica, massetti in cemento, realizzazione BESS, ecc.). Indicare quindi gli interventi individuati a compensazione dei consumi definitivi di suolo e la relativa estensione e localizzazione sul territorio.

3.2 Aggiornare il documento “Relazione faunistica” (GRE.EEC.R.26.IT.W.17279.00.023.00) e lo Studio per la valutazione di Incidenza ambientale (GRE.EEC.K.26.IT.W.17279.00.033.00) con le risultanze delle attività di monitoraggio annuale ante operam dell’avifauna e della chiroterofauna.

3.3 Dettagliare quali e quanti alberi sarà necessario tagliare nell’area di impianto e lungo il percorso che conduce al sito di installazione, descrivendo la loro specie e ubicazione con la descrizione delle relative opere di compensazione.”

considerato che la soc. Marte S.r.l. con nota del 11/03/2024 (acquisita al protocollo della Scrivente al n. 9599 del 27/03/2024), ha provveduto a trasmettere le integrazioni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero della Cultura;

considerato che il MASE con la nota prot. n. m ante MASE. R.U.U. 61460 del 02/04/2024 ha chiesto la conferma del parere tecnico istruttorio già espresso dalla Scrivente con la nota con prot. n. 8626 del 18/03/2024

considerato che, come dichiarato dal Proponente nel documento integrativo denominato *Relazione paesaggistica e compatibilità (DPCM 2005)* codice elaborato GRE.EEC.K.26.IT.W.17279.00.028.01 (pag. 4), sono state introdotte le seguenti modifiche progettuali:


- modifica della posizione della turbina V01 e delle relative piazzola e strada di accesso;
- modifica della posizione del sistema BESS, della SSE e della SE “Sanluri”.



 Bess

 Futura Stazione Elettrica

*Estratto dall’elaborato “GRE.EEC.D.25.IT.W.17279.00.044.01 - INQUADRAMENTO GENERALE SU CTR SCALA 1:10.000.
Evidenziazione delle modifiche apportate alla turbina V01, alla BESS e SSE*



 Bess

 Futura Stazione Elettrica

Estratto elaborato "GRE.EEC.D.25.IT.W.17279.00.044 - INQUADRAMENTO GENERALE SU CTR
SCALA 1_10.000" – Progetto trasmesso insieme all'istanza prima delle modifiche introdotte successivamente

considerato che lo stesso Proponente, nel documento sopra citato e alla stessa pagina, fornisce le seguenti spiegazioni per le modifiche introdotte "...Le modifiche sulla turbina V01, BESS e SSE derivano dalla volontà del Proponente di ridurre al minimo l'interferenza con le aree tutelate; lo spostamento della Stazione Elettrica 150/380 kV "Sanluri" e dei relativi raccordi aerei, invece, deriva da una specifica richiesta di Terna al fine di contenere, il più possibile, i movimenti scavo-riporti necessari alla costruzione della Stazione Elettrica";

considerato che il Proponente dichiara sempre nello stesso documento che, tra gli altri criteri considerati: "... Il layout dell'impianto eolico è quello che è risultato essere il più adeguato a valle dello studio e dell'osservazione dei seguenti aspetti: • Esclusione delle aree non idonee ..." (cfr. pag. 11);

considerato che il Proponente afferma nello stesso documento "... che a circa 400 m di distanza dall'aerogeneratore V04 è presente il sito archeologico "tomba dei giganti di Perdina de Craba" e a circa 1,5 km di distanza dall'area BESS è presente l'area archeologica Is Bangius..." (pag. 31);

considerato che il proponente relativamente alle aree non idonee afferma (cfr. pag. 33 della Relazione paesaggistica): "Le uniche modeste interferenze con le aree non idonee sono rappresentate da:


- alcuni tratti di cavidotto (fascia di rispetto fluviale),
- una piccola porzione della strada di accesso (strada esistente oggetto di adeguamento) alla turbina V12 (fascia di rispetto fluviale);
- una piccola porzione della piazzola temporanea e della piazzola definitiva dell'aerogeneratore V01 (fascia di rispetto fluviale);

considerato che ai sensi del D.Lgs. 199/2021 art. 8 comma 20 lettera c-quater) è individuata una fascia di rispetto di tre chilometri dai beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs 42/2004 (cfr. l'immagine seguente);

considerato altresì che nell'area oggetto di intervento sono presenti numerosi beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004;

considerato che è presente, tra gli altri, in posizione baricentrica rispetto al parco eolico, la "Tomba dei Giganti di Perdina Craba", tutelata ai sensi del D.M. 24.01.1974, ex lege 1089/1939, distante circa 1,18 km ad est dall'aerogeneratore V01, distante circa 1,17 km a nord-est dall'aerogeneratore V02, distante circa 886 metri a nord dall'aerogeneratore V03, distante circa 427 m a nord-est dall'aerogeneratore V04, distante circa 858 m a sud-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 1,94 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,70 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,60 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 2,09 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 1,43 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa 2,06 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V11, distante circa 2,71 km ad ovest dall'aerogeneratore V12, quindi **posta ad**

una distanza inferiore ai tre chilometri dagli aerogeneratori (cfr. sempre immagine seguente);



Elaborazione SS PNRR – evidenziazione della fascia di rispetto di tre km dai beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004

considerato che nella Relazione paesaggistica integrativa (elaborato GRE.EEC.K.26.IT.W.17279.00.028.01) non viene attentamente analizzata l'interferenza tra le fasce di rispetto dei beni culturali, ai sensi del d.Lgs 199/2021 art. 20 comma 8 lettera c-*quater*), e la posizione degli aerogeneratori, della BESS e della SE Sanluri;

considerata la nota della **Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della difesa dell'Ambiente**, (acquisita al protocollo della Scrivente al n. 14736 del 16/05/2024) relativa all'osservazione sulla documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con cui si prendeva atto delle modifiche del layout del progetto riguardanti in particolare lo spostamento dell'aerogeneratore V01, con la relativa piazzola e strada di accesso, e lo spostamento dell'area BESS, dell'area della sottostazione e della futura Stazione Elettrica Sanluri. La stessa nota evidenziava che: *"..non risultano adeguatamente affrontate e valutate le problematiche emerse in relazione alla sovrapposizione delle aree di sorvolo con aree non idonee e tutelate paesaggisticamente, alla coerenza con quanto disposto dall'allegato e) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 2020 recante "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili"; alla valutazione degli impatti cumulativi e alla sovrapposizione tra diverse iniziative, agli impatti sul paesaggio, sull'avifauna e chitterofauna e alle potenziali limitazioni alla lotta agli incendi boschivi..... Continuano pertanto a sussistere tutte le criticità evidenziate con la nota prot. D.G.A. n. 34714 del 21.11.2023."*

considerata la nota della **Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale** (acquisita al protocollo della Scrivente al n. 14736 allegato 8 del 16/05/2024) con cui si evidenziava l'intervisibilità delle torri eoliche da tutti beni paesaggistici e culturali presenti nell'area vasta e cioè: *"... la significativa percezione delle stesse da importanti siti paesaggistici, storico culturali nonché identitari del territorio della Marmilla (ad es. Castello Monreale) dovuta principalmente alla posizione elevata dei siti di installazione rispetto alle quote medie delle caratteristiche colline arrotondate della Marmilla (gli aerogeneratori in progetto saranno dislocati a quote altimetriche significative rispetto alle quote medie dei rilievi circostanti) che comporta così, oltre alla mera percezione, un significativo cambiamento dello skyline del caratteristico paesaggio storico-culturale e agrario collinare della Marmilla. Tale cambiamento è molto percepibile anche da alcuni tratti della SS 131, principale via di collegamento della Sardegna, e dalle strade di accesso da essa al territorio della Marmilla, in quanto alcuni aereogeneratori sono vicini ad essa";*

vista la nota della **Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Dell'agricoltura e Riforma Agro-Pastorale** (acquisita al protocollo della Scrivente al n. 14736 – allegato 2 del 16/05/2024), con cui si segnalava che parti dell'impianto in

progetto interessano terreni accertati all'uso civico, riferibili all' Agro di Sanluri, terreno distinto in catasto al F. 17 mappale 106 e all'Agro di Santa Giusta, terreni distinti in catasto al F. 11 mappali 1, 207, 208, 212 e F. 12 mappale 519. La Regione inoltre aggiunge che su tali terreni sono in ogni caso da escludersi espropri o che il mutamento di destinazione è consentito: "... *ma la nuova utilizzazione non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale il mutamento di destinazione viene autorizzato ...*";

sentite per le vie brevi le UU.OO. Servizio II e Servizio III Direzione generale ABAP della Soprintendenza speciale per il PNRR, le quali confermano il contributo istruttorio precedentemente reso nel parere del 18/03/2024, in quanto nelle integrazioni pervenute non risulterebbero variazioni sostanziali per quanto riguarda le valutazioni rese sugli aspetti della tutela archeologica ed architettonica;

considerati ed esaminati gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Marte S.r.l., ivi compresa la documentazione integrativa del 03/04/2024;

considerato che, per quanto attiene alla competenza di questo Ministero in materia di "aree idonee" si ritiene necessario chiarire che la stessa si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere *c-ter*) e *c-quater*) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:

- con riferimento alla lettera *c-ter*) l'"assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- con riferimento alla lettera *c-quater*) l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), *c-bis*), *c-ter*).

considerato che l'impianto di cui trattasi, anche per come modificato nel nuovo layout di progetto di cui alla documentazione integrativa trasmessa nell'aprile 2024, non è comunque ricompreso nelle aree considerate idonee ai sensi del succitato co. 8, art. 20 del D. Lgs. 199/2021, in quanto interferisce con numerosi beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (come aveva tra l'altro già specificato la Soprintendenza ABAP nella espressione del parere endoprocedimentale acquisita al protocollo della Scrivente al n. 6745 del 27/02/2024), rientrando quindi all'interno delle fasce di rispetto di 3 chilometri, previste per gli impianti eolici;

per tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi, anche sulla base della documentazione integrativa prodotta dalla Società proponente; visto il parere tecnico istruttorio già reso dalla Soprintendenza territorialmente competente; la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, conferma il parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale, reso con nota prot. n. 8626 del 18/03/2024, per **il progetto relativo alla produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Sanluri-Sardara, costituito da 12 aerogeneratori, e di un sistema di accumulo elettrochimico da 35 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN"**, ubicato nei comuni di Sanluri, Sardana e Villanovaforru.

Il Dirigente del Servizio V
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
05.07.2024 12:37:29
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA
Firmato digitalmente
da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT